

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Vite e Nocciolo società cooperativa», con sede in Mango (CN) (codice fiscale 01593140054) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962 (codice fiscale CTTMTT62C30L447U), domiciliato in Torino alla via Carlo Alberto n. 36, presso Studio Caccamo.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00470

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 29 dicembre 2022.

Ripartizione dei distacchi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative per il personale non dirigenziale della Polizia di Stato per il triennio 2022-2024.

**IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, che stabilisce che la delegazione sindacale è «composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale

del personale della Polizia di Stato (...), individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione) in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale»;

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale sono ammesse «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano (...) una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

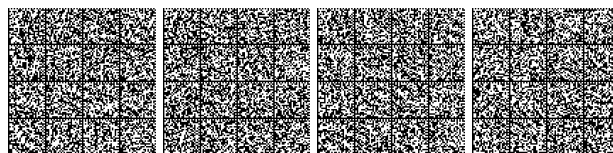
Ritenuto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995, con riferimento al solo dato associativo, non disponendo tale personale di forme di rappresentanza elettiva e, pertanto, sono rappresentative le organizzazioni sindacali che posseggano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene l'individuazione;

Vista la nota prot. 6875 del 16 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2021, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non dirigente della Polizia di Stato;

Visto l'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1, che determina il limite massimo di n. 63 distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale non dirigente della Polizia di Stato;

Visto il citato art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti, tra le organiz-



zazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato per il triennio 2022-2024, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Visto il richiamato comma 2 dell'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, che prevede che la ripartizione, la quale ha validità fino alla successiva, «... è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.»;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative, per il triennio 2022-2024, nell'ambito della Polizia di Stato.

Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente della Polizia di Stato, per il triennio 2022-2024, sono le seguenti:

SIULP;

SAP;

SIAP;

FSP Polizia di Stato ES-LS -CONSAP-M.P.;

Federazione COISP MOSAP;

SILP CGIL.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2022-2024, nell'ambito della Polizia di Stato.

1. Il contingente complessivo di sessantatré distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale non dirigente della Polizia di Stato, è ripartito, per il triennio 2022-2024, tra le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della Polizia di Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2021.

3. I distacchi sindacali, per il triennio 2022-2024, sono così ripartiti:

SIULP: diciotto distacchi sindacali;

SAP: dodici distacchi sindacali;

SIAP: nove distacchi sindacali;

FSP Polizia di Stato ES-LS -CONSAP-M.P.: nove distacchi sindacali;

Federazione COISP MOSAP: nove distacchi sindacali;

SILP CGIL: sei distacchi sindacali.

Art. 3.

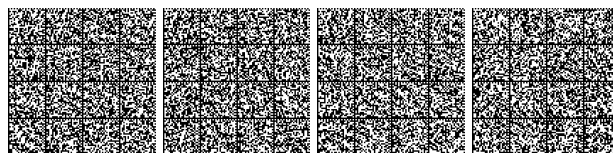
Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti

1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui al precedente art. 2 decorre, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dall'entrata in vigore del presente decreto fino all'adozione del successivo decreto.

Art. 4.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito nei limiti massimi indicati nel precedente art. 2 e nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro: ZANGRILLO

23A00402

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 13 ottobre 2022.

Istituzione della sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le PMI denominata «Sezione speciale Cratere Sisma 2009-2016». (Ordinanza n. 39).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 agosto 2022 di concessione del regime di aiuto *State Aid SA.103316 (2022/N) - Italy COVID-19/TCF: Aid scheme to support investments in the areas affected by the seismic events of 2009 and 2016*;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede, all'art. 2, comma 100, lettera a), istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'art. 11, comma 5, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante «Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», prevede, all'art. 2, comma 1, che le regioni e le province autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del

